



PROVINCIA DI VENEZIA

Proposta 2004/25/00012

GIUNTA PROVINCIALE Estratto dal verbale delle deliberazioni

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo all'esercizio del potere di annullamento di provvedimenti comunali di cui all'art. 30 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11

Progressivo Generale N° 2005/00006

Seduta del 11/01/2005

Sotto la presidenza di Davide Zoggia, Presidente; presenti e assenti i sottonotati Assessori:

P.	A.	
X		ANDREA FERRAZZI
X		LILIANA CARNIELETTO
X		EZIO DA VILLA
	X	MASSIMO DONADI
X		PAOLO GATTO
X		DANILO LUNARDELLI
X		ALESSANDRO SABIUCCIU
X		GIUSEPPE SCABORO
X		AMALIA SMAJATO
X		LUIGI SOLIMINI
X		ENZA VIO
	X	RITA ZANUTEL

Partecipa Il Segretario Generale Gabriele Marziano

--- * ---

Su proposta dell'Assessore a Urbanistica Pianificazione territoriale Sistema informativo geografico

Visto l'articolo 30, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente della Provincia il potere di annullamento, entro dieci anni dalla adozione, delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente al momento della loro adozione, nonché delle denunce di inizio attività per interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", quando detti interventi non siano conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 della L.R. n. 11/2004, che attribuiscono alla Giunta Provinciale la funzione di approvazione, anche mediante procedura concertata, dei piani di assetto del territorio (PAT) comunali e intercomunali (PATI) in quanto compatibili, tra l'altro, con il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato dal Consiglio Provinciale ai sensi degli articoli 22 e 23 della L.R. n. 11/2004;

Visto l'articolo 48, comma 4, della L.R. n. 11/2004 (così come modificato dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 21 ottobre 2004, n. 20), che prevede che, fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione, la Provincia debba comunque esprimere il proprio parere sui piani di assetto del territorio;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", a mente dei quali, rispettivamente, "*La giunta collabora con (...) il presidente della provincia nel governo (...) della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali*", e "*La giunta (...) collabora con il (...) presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio*", e ritenuto che tale collaborazione tra organi possa essere esplicitata anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo su specifiche questioni complesse attinenti, le funzioni attribuite dalla legge allo stesso Presidente della Provincia;

Ritenuto che l'esito dell'attività provinciale di pianificazione territoriale, di approvazione dei piani di assetto del territorio e consultiva, di cui sopra, potrebbe essere pregiudicato dalla successiva adozione di deliberazioni o provvedimenti comunali (o dalla successiva presentazione di denunce di inizio attività), che autorizzino interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente al momento della loro adozione (o al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione, in caso di denuncia di inizio attività);

Ritenuto, altresì che in talune ipotesi, dalla comparazione tra interessi pubblici e privati coinvolti e contrapposti, possa apparire prevalente l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, mentre in altri casi possa apparire prevalente l'interesse privato alla conservazione dell'atto, e che

pertanto l'esercizio del potere presidenziale di annullamento, di cui all'articolo 30, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della L.R. n. 11/ 2004, deve essere adottato sulla base di specifica e puntuale istruttoria;

Ritenuto conseguentemente doveroso stabilire preventivamente ed in astratto i criteri di massima orientativi, idonei ad indirizzare la valutazione istruttoria degli atti adottati dai Comuni in violazione delle norme edilizie, armonizzando così quelle rimesse alla discrezionalità tecnica con quelle rimesse alla discrezionalità politico-amministrativa, perseguendo in tal modo quegli indefettibili principi di trasparenza e imparzialità che devono sorreggere qualsiasi procedura discrezionale;

Ritenuto indubitabile che, laddove la legge conferisce all'amministrazione un potere discrezionale, deve ritenersi autorizzata anche la fissazione, in via amministrativa, di criteri generali capaci di veicolare l'esplicazione della discrezionalità in modo da consentire in termini ottimali ed omogenei il perseguimento dell'interesse pubblico e la sua armonizzazione con gli interessi privati in rilievo;

Considerato quanto sopra esposto ancor più rilevante qualora si osservi che il provvedimento di annullamento è di competenza dell'organo di vertice politico amministrativo della Provincia ma i suoi contenuti comportano valutazioni di natura tecnico-discrezionale consistenti in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche che si esplicitano nell'istruttoria svolta dal dirigente responsabile del procedimento;

Ritenuto pertanto opportuno che anche in detta fase (istruttoria) vengano poste preventivamente delle regole di autolimitazione dettando criteri di massima di cui il dirigente dovrà dar conto nella predisposizione di provvedimento da sottoporre alla firma del Presidente della Provincia;

Tutto ciò ritenuto e considerato, la Giunta Provinciale

DELIBERA

Di adottare, per quanto di propria competenza e per le finalità in premessa indicate, il sotto riportato atto di indirizzo relativo all'istruttoria dei provvedimenti inerenti le violazioni edilizie.

Atto di indirizzo

Il Dirigente procederà ad avviare l'attività istruttoria preliminare (richieste di copie conformi di atti, sopralluoghi, relazione istruttoria, ecc.) volta all'acquisizione e ricognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto indispensabili per l'eventuale adozione, da parte del Dirigente medesimo, di apposito atto di accertamento delle violazioni, e ciò:

- a seguito di esposto/segnalazione, ad esclusione dei casi di seguito indicati;
- su impulso del Presidente.

Il Dirigente non procederà ad avviare la suddetta attività istruttoria preliminare laddove la segnalazione/esposto:

- 1) non sia firmata dall'esponente ovvero non contenga il relativo recapito ovvero sia in forma anonima da accertarsi, in caso di indicazione di nominativo fittizio, mediante verifica presso l'anagrafe comunale;
- 2) non contenga l'esatta indicazione della deliberazione o del provvedimento comunale (organo, tipologia, data e numero) e l'indicazione, seppure in via generale, della norma violata (in carenza di detti elementi andrà indirizzata all'esponente apposita nota con la quale si comunica l'improcedibilità e i relativi motivi);
- 3) sia relativa a deliberazione la cui efficacia sia subordinata alla definitiva approvazione, intervenuta o meno, da parte di altro ente (nel caso l'approvazione non sia ancora intervenuta l'esposto/segnalazione dovrà essere inoltrato a cura del Dirigente all'ente competente all'approvazione);
- 4) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale sia pendente ricorso con richiesta di annullamento, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- 5) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione

indicati nell'esposto/segnalazione, sia già stata emessa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale;

- 6) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale già revocato o annullato in autotutela, anche per motivi di violazione diversi da quelli indicati nell'esposto/segnalazione, dal competente organo comunale;
- 7) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale che, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, siano stati sanati o convalidati in autotutela, oppure modificati da una successiva deliberazione o da un successivo provvedimento in variante, che abbia ricondotto l'atto comunale nella piena legittimità;
- 8) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, sia pendente un procedimento comunale di annullamento, sanatoria o convalida in autotutela;
- 9) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale adottato da oltre dieci anni.

In ogni caso il Dirigente procederà comunque ad avviare l'attività istruttoria preliminare nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte del Comune interessato, di apposita richiesta di informazioni in merito all'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti 4), 5), 6), 7) e 8).

Laddove nel corso dell'attività istruttoria preliminare si riscontrerà l'avvenuta adozione di altri provvedimenti comunali collegati a quello oggetto dell'istruttoria in corso (ad esempio un piano attuativo su cui si è basato il rilascio del permesso per costruire oggetto dell'istruttoria), il Dirigente procederà ad avviare l'attività istruttoria preliminare anche per detti altri provvedimenti comunali e ne darà comunicazione al Presidente mediante apposita segnalazione.

Di tutti i casi per i quali sarà accertata l'improcedibilità il Dirigente darà notizia al Presidente mediante apposito rapporto e provvederà a trasmettere copia dell'esposto all'ente titolare del potere di adozione della deliberazione o del provvedimento segnalato.

Il Dirigente provvederà allo stesso modo qualora, successivamente all'atto di accertamento e fino alla data di predisposizione della proposta di decreto di annullamento / non annullamento, acquisisca comunque notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti 4), 5), 6), 7) e 8); nel contempo, il Dirigente provvederà, altresì, ad adottare apposita determinata di conclusione per sopravvenuta causa di improcedibilità del procedimento eventualmente avviato con l'adozione (e successiva notifica) dell'atto di contestazione delle violazioni e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 241/1990).

Nel caso in cui la notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti 4), 5), 6) e 7) sia acquisita successivamente alla data di predisposizione della proposta di decreto presidenziale di annullamento / non annullamento (ovvero: dopo la conclusione dell'attività istruttoria), il Presidente emetterà apposito decreto di non annullamento.

Valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento

Nei limiti temporali e con le modalità stabiliti dalla legge, ove si verifichi che le deliberazioni e i provvedimenti comunali autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, il potere di annullamento sarà esercitato, previa valutazione dell'interesse pubblico attuale e concreto - non limitato alla tutela della norma di cui si sia accertata la violazione e al formale ripristino della legittimità - e comparazione con gli interessi pubblici o privati coinvolti e contrapposti, ovvero tesi alla conservazione dell'atto comunale oggetto di procedimento di annullamento.

Al fine di meglio precisare l'applicazione che di detto principio si farà nella concretezza dell'esercizio del potere di annullamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo della possibile casistica, si riportano di seguito alcuni casi nei quali, rispettivamente, a) si procederà senz'altro o b) non si procederà senz'altro all'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali.

- A) In adesione all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, si procederà senz'altro all'annullamento in tutti i casi in cui è esclusa la presenza di una situazione qualificata e consolidata e/o di un affidamento del privato, tali da rendere necessaria una valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Questa ipotesi ricorrerà, in particolare, in tutte le fattispecie caratterizzate dal breve periodo trascorso dalla data del rilascio del provvedimento abilitativo, nonché nei casi di dolosa alterazione, da parte del privato, della rappresentazione dei fatti preesistenti al rilascio del provvedimento.

B) In ogni caso, non si procederà senz'altro ad annullare:

- quando la deliberazione o il provvedimento comunale sia affetto da vizi di legittimità di natura meramente procedurale, intendendosi per tali, ad esempio, l'incompetenza relativa, il mancato rispetto di un termine, la carenza del parere della commissione edilizia (se previsto), ecc.; non sono tali (e quindi possono dare luogo ad annullamento) la carenza di un parere, autorizzazione, nulla osta, ecc. di una delle Autorità preposte alla tutela ambientale, dell'ecosistema, del suolo, del paesaggio;
- le deliberazioni o gli altri provvedimenti che abbiano autorizzato interventi i quali potrebbero essere conformemente autorizzati a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di diretta applicabilità;
- le deliberazioni o gli altri provvedimenti che abbiano autorizzato interventi già completati nel caso in cui gli elementi stereometrici e gli altri parametri stabiliti dalle normative violate (altezze, distanze, volumi, superfici, rapporti, etc.) si discostino per non più del 10% dal limite prescritto (ad esempio 9 metri di distanza anziché 10, 1100 mc anziché 1000, 55% della superficie coperta anziché il 50%, etc.);
- le deliberazioni o gli altri provvedimenti che abbiano autorizzato interventi iniziati ma non completati nel caso in cui gli elementi stereometrici e gli altri parametri stabiliti dalle normative violate (altezze, distanze, volumi, superfici, rapporti, etc.) si discostino per non più del 2% dal limite prescritto (ad esempio 9,8 metri di distanza anziché 10, 1020 mc anziché 1000, 51% della superficie coperta anziché il 50%, etc.). Si ritiene infatti che tali entità della violazione, non modificando significativamente le caratteristiche urbanistiche o edilizie dell'intervento, a fronte della comparazione tra l'interesse pubblico da tutelare e gli altri interessi attuali e concreti, rispettivamente nel caso di interventi completati e iniziati ma non completati, non possano essere considerate tali da costituire motivo sufficiente per procedere all'annullamento;
- le deliberazioni o gli altri provvedimenti che abbiano autorizzato interventi già completati i quali, a seguito dell'adozione di nuove disposizioni urbanistiche non assoggettate alla definitiva approvazione da parte di altro ente, potrebbero essere conformemente autorizzati in forza di dette normative. Si intende completato l'intervento realizzato in conformità al provvedimento comunale e definito, a seconda della tipologia dell'intervento, nei suoi caratteri geometrici (ad esempio un edificio dotato di struttura portante, solai, copertura e tamponamenti, anche se privo di componenti quali intonaci, pavimenti, serramenti, impianti, etc.), o funzionali (ad esempio un impianto funzionante anche se privo di elementi complementari quali ad esempio tettoie di protezione, impianti accessori, etc.) o strutturali (ad esempio una infrastruttura stradale di cui sia stato realizzato il cassonetto stradale).

Più in generale, la comparazione degli interessi coinvolti dovrà tenere conto, altresì, di tutti quegli altri fattori (ad esempio, residenza *in loco*, ovvero avere acquistato in buona fede dal titolare del titolo abilitativo, senza neppure *culpa in eligendo* nella scelta del progettista), da cui trarre la misura del sacrificio per il privato.

Le deliberazioni di approvazione di piani comunali potranno, inoltre, essere annullate :

- solo con riguardo al loro contenuto prescrittivo;
- di regola, nella loro interezza (essendo il piano comunale normalmente caratterizzato da un disegno urbanistico unitario), fatta salva l'ipotesi di piano comunale avente per oggetto una pluralità di interventi tra loro indipendenti e scindibili, ovvero non coordinati tra di loro per la realizzazione di un progetto urbanistico unitario.

Analogamente, l'annullamento potrà riguardare solo una parte degli interventi assentiti con un permesso di costruire o una parte degli interventi edilizi oggetto di una d.i.a. (nei di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380 / 2001) in quanto si tratti di interventi tra loro indipendenti e scindibili.

Il Dirigente competente provvederà a trasmettere copia del decreto presidenziale relativo ai procedimenti che conclusi con una decisione di non annullamento, a tutti i soggetti indicati dalla legge regionale e agli altri soggetti che abbiano partecipato al procedimento.

Sospensione dei lavori

Il Presidente procederà alla sospensione dei lavori laddove, sulla base di un esposto/segnalazione ovvero di impulso del Presidente medesimo, sia stato successivamente avviato il procedimento per l'eventuale annullamento della deliberazione o del provvedimento comunale mediante l'adozione (e successiva notifica) di apposito atto di contestazione delle violazioni e contestuale comunicazione di avvio di procedimento di annullamento (ovvero, in pendenza delle procedure di annullamento: v. art. 30, comma 3, L.R. n. 11/2004), purché sia stato verificato che l'intervento autorizzato non sia già completato.

Tale verifica dovrà essere effettuata mediante sopralluogo disposto dal Dirigente, su richiesta del Presidente.

Allo scopo di consentire al Presidente di poter esercitare con la necessaria tempestività il potere di sospensione dei lavori, il Dirigente dovrà trasmettere senza ritardo al Presidente medesimo copia dell'atto di

contestazione delle violazioni e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, nonché copia del verbale di sopralluogo di cui sopra.

Bozza di proposta di decreto del Presidente della Provincia di Venezia

Il Presidente della Provincia di Venezia

Visto l' articolo 98 e l'articolo 114 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61;

Visto l'articolo 30, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e l'articolo 50, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3178 del 08.10.2004, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 105 del 22.10.2004;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia di Venezia datato 11.06.1996 – prot. prov.le n. 26552, con il quale è stata attribuita al Dirigente del Servizio Urbanistica la funzione di contestazione delle violazioni, di cui all'articolo 98, comma II° , della L.R. 27 giugno 1985, n. 61;**(o altro provvedimento di variazione o sostitutivo di quello richiamato)**

Premesso che in data - prot. n., è pervenuta alla Provincia di Venezia segnalazione / esposto avverso il provvedimento comunale **(specificare la tipologia del provvedimento)** n., rilasciato dal Comune diin data, e relativo a; **(questa premessa può essere omessa in caso di procedimento avviato su impulso del Presidente e in caso di provvedimenti comunali la cui violazione sia stata riscontrata d'ufficio nell'ambito di altro procedimento)**

Vista la documentazione relativa al richiamato provvedimento comunale n. del, trasmessa dal Comune di a seguito di formale richiesta da parte dell'Ufficio Urbanistica della Provincia di Venezia in data - prot. n.;

Vista l'istruttoria relativa alla documentazione acquisita, nonché il parere dell'Ufficio Urbanistica della Provincia di Venezia reso in data, dai quali si evince che il provvedimento comunale n..... del contrasta con la normativa urbanistica – edilizia vigente al momento dell'adozione del medesimo, in quanto

Visto il parere della Commissione Urbanistica Provinciale (CUP), espresso ai sensi dell'articolo 114 della L.R. n. 61 / 1985 in data- verb. n., reso favorevolmente all'avvio della procedura tesa alla contestazione delle violazioni accertate con riferimento al provvedimento comunale n. del; **(richiamo da inserire per i procedimenti avviati in applicazione dell'art. 98 della LR 61785 ora abrogato)**

Visto l'atto di accertamento e contestazione delle violazioni, emesso ai sensi dell'art. della legge regionale n.... del dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale in data, prot., tramite il quale è stata contestata, ai soggetti di cui alla richiamata normativa, la seguente violazione commessa con l'adozione del provvedimento comunale n. del

- **(riportare la violazione come contestata)**

Viste, altresì, le controdeduzioni de pervenute a seguito della notifica dell'atto di accertamento e contestazione delle violazioni;

Vista la relazione istruttoria relativa alle controdeduzioni presentate;

Visto il parere della Commissione Urbanistica Provinciale (CUP), in data - verb. n., reso, anche in riferimento alle sopra richiamate controdeduzioni, sul provvedimento comunale n. del; **(richiamo da inserire per i procedimenti avviati in applicazione dell'art. 98 della LR 61785 ora abrogato)**

Vista l'istruttoria integrativa ; **(ove necessaria per la valutazione di atti o fatti sopravvenuti)**

Considerato che il potere di annullamento, previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 11/2004, non possa prescindere dalla valutazione del pubblico interesse e che che nel caso in oggetto **(descrivere sinteticamente riportando estremi del provvedimento, il contenuto e gli elementi di valutazione connessi)**, e ritenuto che **(riportare sinteticamente le ragioni per cui, richiamati i provvedimenti provinciali di indirizzo per l'esercizio del potere di annullamento, in riferimento all'interesse pubblico nella comparazione tra interessi pubblici e privati coinvolti e contrapposti, possa apparire prevalente l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, ovvero se possa apparire prevalente l'interesse privato alla conservazione dell'atto);**

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della L.R. n. 11/2004

Decreta

di annullare/non annullare, per i motivi di cui in premessa, il provvedimento comunale
(inserire estremi del provvedimento) di cui è stata accertata l'illegittimità.

Venezia, (data)

(firma del Presidente)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto oppure ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Dispone inoltre

La notifica del presente decreto, nelle forme di legge, ai seguenti soggetti:

- al titolare del provvedimento comunale oggetto del presente decreto;
- al proprietario della costruzione;
- al progettista;
- al Comune di, in persona del Sindaco pro tempore.

La trasmissione del presente decreto al Comune di per la conseguente adozione dei provvedimenti di competenza e affinché, a norma dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'art. 30 della Legge regionale 11/2004, venga reso noto al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, a cura del competente Ufficio comunale, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Bortoli

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo
statuto ed ai regolamenti, quale atto di indirizzo
politico-amministrativo, fermo il potere del Presidente di
autolimitare mediante regolamentazione preventiva, l'uso
del proprio potere discrezionale.

Il Segretario Generale
F.to Gabriele Marziano

La suesesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Su proposta del responsabile del Servizio, con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, per motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 267/2000.

Il Presidente
F.to Davide Zoggia

Il Segretario Generale
F.to Gabriele Marziano

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 13/01/2005 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 28/01/2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente provvedimento è esecutivo il 24/01/2005 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
F.to Dott. Maria Ugliano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 13/01/2005 al 28/01/2005

Il Funzionario amministrativo
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente documento è firmato digitalmente.